

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La materia delle derivazioni per usi idroelettrici interessa trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua, la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione Italiana, allo Stato, in via esclusiva, compete la potestà legislativa per la "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e [...]*". Inoltre, l'art. 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in linea di continuità con la disposizione costituzionale, attribuisce esplicitamente al demanio statale *tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo*. La disciplina degli usi delle acque si inquadra, quindi, in un contesto tipicamente statale. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma Costituzione, la materia della "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*".

Secondo il diritto eurounitario, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica rientra nell'ambito di un servizio (l'erogazione di energia elettrica) fornito dietro retribuzione ai sensi della *Direttiva servizi 2006/123/UE* (cd. direttiva *Bolkenstein*) e del *Trattato sul funzionamento dell'UE* (TFUE), con particolare riferimento agli artt. 49, sulla *libertà di stabilimento* e 57, sulla *definizione di servizi*.

Lo scenario descritto è complicato dal fatto che la disciplina italiana non sempre è stata puntuale nell'adeguamento ai dettami della normativa comunitaria e che, per tali motivi, è stata sottoposta dalla Commissione UE, a più riprese, a procedure di infrazione, che ne hanno evidenziando problemi di incompatibilità con l'art. 12 della citata direttiva (che disciplina le procedure di *selezione tra diversi candidati*)¹ e con il diritto alla libertà di stabilimento garantito dall'art. 49 e 57 del TFUE².

¹ In particolare l'art. 12 della c.d. *Direttiva Bolkenstein* prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

² In particolare, l'art. 49 del TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, estendendo il divieto anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Mentre l'art. 57 del TFUE definisce le attività da considerare come servizi. I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;
- b) attività di carattere commerciale;
- c) attività artigiane;
- d) attività delle libere professioni.

Normalmente, tali prestazioni sono fornite dietro la retribuzione, in quanto non sono regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Inoltre, la normativa dispone che per l'esecuzione della sua prestazione il prestatore può esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Il *Piano Nazionale di ripresa e resilienza*, annovera tra le tematiche necessarie della *legge sulla concorrenza 2021*, anche la revisione del quadro normativo in materia delle concessioni idroelettriche. La legge sulla concorrenza, secondo quanto evidenziato negli *Operational Arrangement*³, è tenuta ad ottenere i seguenti obiettivi:

- prevedere che gli impianti idroelettrici importanti siano regolati da criteri generali e uniformi a livello centrale;
- richiedere alle Regioni di definire i criteri economici alla base della durata dei contratti di concessione;
- eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i contratti;
- richiedere alle Regioni di armonizzare i criteri di accesso a quelli di gara (per creare un ambiente economico prevedibile).

Per quanto riguarda la materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, il PNRR indica la necessità di modificare la relativa disciplina al fine di favorire, *secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime*, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico, soprattutto nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti, di cui alla legge annuale 2021. Le energie derivanti dal settore idroelettrico hanno un peso importante nel mix energetico nazionale, anche in quanto derivanti da fonte rinnovabile. L'opportunità di giungere alla definizione di una disciplina armonizzata a livello europeo riguardo l'assegnazione delle concessioni rappresenta, attualmente, l'oggetto di un dibattito molto complesso, non solo nel nostro Paese ma anche in Europa ed è particolarmente avvertito, dal momento che questa fonte di energia, oltre ad essere rinnovabile, è anche un *asset strategico* almeno dei Paesi più grandi, con grandi sorgenti d'acqua.

L'art. 7 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (*La legge sulla concorrenza 2021*), in linea con i principi enunciati nel PNRR, ha portato una serie di modifiche alla disciplina in materia di

³ Gli *Operational Arrangements* rappresentano gli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

concessioni di grande derivazione idroelettrica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79⁴ (il c.d. “*decreto Bersani*”), novellando le procedure delle concessioni.

Ai fini di un più preciso inquadramento di tali modifiche (che danno vita ad interventi novativi di estensione variabile rispetto ai diversi commi) appare utile e più funzionale operare una descrizione dell'intera disciplina prevista del novellato art. 12, D.Lgs. n. 79/1999.

Il primo comma del citato art. 12, D.Lgs. n. 79/1999 ordina, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, il trasferimento in proprietà delle regioni di tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento⁵. Tale trasferimento di proprietà non prevede nessun compenso.

In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e durante il periodo della concessione, di investimenti sui beni di cui sopra, ove previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione, si riconosce al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato⁶.

Per i beni diversi da quelli testé descritti la disciplina prevede una corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-*ter* (cfr. *infra*).

Ai sensi del comma 1-*bis*, dell'art. 12, D.Lgs. n. 79/1999, le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi

⁴ *Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.*

⁵ In particolare, l'art. 25, primo comma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha disposto, al, che al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passassero in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere cd. “*bagnate*” di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

⁶ Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 26 del TU di cui al R.D. n. 1775/1933. Precisamente, nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al *Tribunale Superiore delle acque*, il quale decide in merito. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato⁷. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del *testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175⁸.

⁷La normativa fa il riferimento agli artt. 179 e seguenti del codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Tale provvedimento, però, è stato abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale attualmente disciplina la materia dei contratti pubblici. In particolare, il partenariato pubblico-privato è regolamentato dagli artt. 174 e ss. del citato D.Lgs. n. 36/2023. A tal proposito, si precisa che, l'art. 226, comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 ha disposto che, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- d) per le procedure di accordo bonario, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

⁸ Le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Tali disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016, trovano applicazione rispetto alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. Restano confermate:

- a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
- b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

Le disposizioni della normativa si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, nonché alle società da esse controllate.

Le disposizioni del successivo comma 1-ter⁹, riguardano le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Il legislatore stabilisce che le regioni, nel rispetto dell'ordinamento eurounitario, degli accordi internazionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, disciplinano con legge, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 135/2018, comunque non oltre il 31 marzo 2020¹⁰, le modalità e le procedure di assegnazione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al precedente comma 1-bis;
- b) i termini di avvio di tali procedure;
- c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
- d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
- e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
 - 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
 - 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino

⁹ Il comma 1-ter è stato introdotto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 *Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, successivamente modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁰ Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con l'art. 125-bis, comma 1), in relazione allo stato d'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, ha disposto la proroga del termine del 31 marzo 2020, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

Il D.L. n. 135/2018, ha apportato profonde modifiche alla disciplina disponendo il trasferimento alle stesse Regioni della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, modificando l'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999. Inoltre, la normativa ha rilevato che le procedure per l'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche devono essere definite dal legislatore statale in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale.

che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla successiva lettera n) (cfr. *infra*);

- f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;
- g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene¹¹;
- h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004¹² e dai suoi aggiornamenti;

¹¹ È l'attività di riempimento di aree (dette, appunto, *bacini di laminazione*) normalmente vuote e fruibili dal punto di vista ambientale, turistico, agricolo, ecc. a cui si ricorre, temporaneamente, nei casi eccezionali in cui un bacino arriva al limite di esondazione. L'acqua in eccesso viene, quindi, deviata verso bacini supplementari dove staziona temporaneamente per scongiurare il pericolo di esondazioni, alluvioni, ecc.

¹² Il D.P.C.M. 11 maggio 2004 *Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione*. L'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. ordina la predisposizione entro il 31 dicembre 2004, da parte del *Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - GRTN S.p.a.* (oggi *Gestore dei Servizi Elettrici - GSE*) di un documento integrato, denominato «*codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete*» (il *Codice*) contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della stessa rete. Il Codice prevede l'istituzione, prima del trasferimento a Terna S.p.a. di attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a GRTN S.p.a, di un organo tecnico

- i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
- l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
- m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale. A tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario:

di consultazione degli utenti della rete elettrica nazionale di trasmissione (il «*Comitato di consultazione*»), composto da un numero massimo di sette membri e con competenze in merito all'aggiornamento delle regole in esso contenute, nonché con funzioni di agevolazione della risoluzione di eventuali controversie derivanti dalla applicazione delle regole stesse. Il Comitato di consultazione propone modifiche ed integrazioni al Codice, può esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sulle proposte di modifica ed aggiornamento del Codice stesso e sulla rispondenza delle regole in esso contenute alle finalità di servizio di pubblica utilità ed alle esigenze di non discriminazione, trasparenza e neutralità delle informazioni e delle procedure. Può esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sui criteri generali per lo sviluppo della rete, lo sviluppo e la gestione delle interconnessioni, la difesa della sicurezza della rete, nonché sui criteri generali di classificazione delle informazioni sensibili e dell'accesso alle stesse. Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato di consultazione sono previste nel Codice. I costi di funzionamento sono a carico dei soggetti ivi rappresentati. Il Ministero delle attività produttive e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verificano, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999 e del D.L. n.239/2003, la conformità del Codice e delle modalità di funzionamento del Comitato di consultazione alle condizioni e alle direttive da essi emanate e si pronunciano, sentito il Gestore, entro 90 giorni dalla data di ricezione. Qualora la pronuncia non avvenga entro tale termine, il Codice si intende approvato.

¹³ La DIRETTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - il Ministero dello sviluppo economico;
 - il Ministero per i beni e le attività culturali;
 - gli enti gestori delle *aree naturali protette* di cui alla L. n. 394/1991¹⁴;
 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al procedimento valutativo per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi (di cui al D.L. n. 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584, e all’art. 6, comma 4-*bis*, della L. 1° agosto 2002, n. 166);
- n) l’utilizzo dei beni di cui all’art. 25, secondo comma, del TU di cui al R.D. n. 1775/1933¹⁵, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

- 1) per i beni mobili di cui si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
- 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l’utilizzo, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

¹⁴ Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, sono considerati *aree naturali protette* i territori in cui siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, i quali sono sottoposti, specie se vulnerabili, al regime di tutela e di gestione. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

¹⁵ Il R.D. n. 1775/1933, con il secondo comma dell’art. 25 ha altresì disposto che lo Stato avesse anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso delle cd. “*opere asciutte*”: ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno di nomina ministeriale, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.

- 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
- o) la previsione, nel rispetto dei principi eurounitari, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

Il primo intervento di riforma della materia delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, posto in essere dall'art. 7, comma 1, lett. a) della L. n. 118/2022, è rappresentato dall'inserimento, all'interno dell'art. 12 del nuovo comma 1-ter.1 il quale stabilisce che le procedure di assegnazione di questa tipologia di debbano essere effettuate ai sensi del precedente comma 1-ter (cfr. *supra*) e in ogni caso secondo *parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso.

In tal caso la normativa pone a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico.

Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Con la lettera b) del comma 1, dell'art.7, della L. n. 118/2022, il legislatore, attraverso la riscrittura del comma 1-*quater*, ha prorogato al 31 dicembre 2023 (in luogo dell'iniziale

riferimento alla data del 31 dicembre 2022) il termine finale entro il quale devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Attraverso questa norma, inoltre, il legislatore ha introdotto, altresì, una nuova disciplina, secondo la quale le regioni sono chiamate a comunicare tempestivamente al *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine del 31 dicembre 2023, il *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 18 della L. n. 131/2023, ai fini dell'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10% dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al D.L. n. 507/1994¹⁶, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 584/1994¹⁷.

Ai sensi del comma 1-*quinquies*, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'*Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente* (ARERA), articolato in una *componente fissa*, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una *componente variabile*, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5%, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Il canone così determinato è destinato per almeno il 60% alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Un'ulteriore modifica introdotta dall'art.7, comma 1, lettera c), della *Legge sulla concorrenza 2021*, ha riscritto il comma 1-*sexies* dell'art. 12, del D.Lgs. n. 79/1999. In particolare, il nuovo comma 1-*sexies*, rispetto alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024¹⁸, ivi incluse quelle già scadute, autorizza le

¹⁶ *Misure urgenti in materia di dighe*

¹⁷ *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe*

¹⁸ Termine così prorogato, in luogo del 31 dicembre 2023, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia").

Regioni a consentire la prosecuzione sia dell'esercizio della derivazione, sia della conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni (ivi incluse quelle già scadute) in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 118/2022. In tale ipotesi le Regioni dovranno stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione (o che lo erano in caso di concessioni scadute) tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.

Ai sensi del comma 1-*septies*, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 79/1999, il concessionario scaduto, fino all'assegnazione della concessione, è tenuto a:

- fornire su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dalla legge (cfr *supra* comma 1-*quinquies*);
- riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione¹⁹.

Il valore minimo della componente fissa del canone e il valore minimo del canone aggiuntivo sono determinati con decreto del MISE, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La legge ha fissato a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (che ha introdotto, tra le altre cose il comma 1-*septies*) il termine per l'adozione di tale decreto, prevedendo che, in caso di mancata adozione entro tale termine, le regioni potessero determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

Con il sesto comma del D.Lgs. n. 79/1999, il legislatore reca le specifiche disposizioni riguardo le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. in materia delle grandi derivazioni idroelettriche, determinando la loro scadenza al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 79/1999.

Il comma 10, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 79/1999, conferisce la competenza al rilascio delle concessioni alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art. 89,

¹⁹ Tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112²⁰. La norma rimanda ad un altro decreto per la definizione degli obiettivi generali e dei vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale.

Infine, secondo quanto disposto dal comma 10-*bis* del D.Lgs. n. 79/1999, le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

Il secondo comma dell'art. 7, della L. n. 118/2022, dispone la proroga dei termini di scadenza delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Nel dettaglio, la modifica investe l'art. 13, comma 6, del *TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, estendendo anche alle concessioni di cui sopra per le quali è previsto un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024 (termine che amplia il numero delle concessioni destinatarie della norma rispetto al 31 dicembre 2023 precedentemente stabilito) o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, ancorché scadute, la proroga di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Fino a tale data dette concessioni sono esercitate alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale per la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Infine, con il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 118/2022, il Legislatore precisa che l'approvazione delle disposizioni testé illustrate è avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del TU di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670²¹.

²⁰ La normativa esclude le concessioni che interessino più regioni, in quanto sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

²¹ In particolare, l'art. 104 del TU di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670, derogando parzialmente al carattere di specialità dello Statuto del Trentino-Alto Adige dispone che le norme del Titolo VI (in materia di finanza della regione e delle province) e quelle dell'art. 13 dello Statuto stesso possono essere

Riassumendo brevemente, la *Legge sulla concorrenza 2021* ha implementato una serie di criteri, specificando che le procedure di assegnazione delle concessioni debbano essere effettuate in ogni caso:

- secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso;
- prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo - nei limiti di quanto già riconosciuto al concessionario uscente per gli investimenti non ammortizzati realizzati durante il periodo concessorio - che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti del concessionario uscente;
- definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti;
- determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico.

Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto (ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023).

modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.